COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 10-04-2017 N. 64

OGGETTO:	**APPROVAZIONE VERBALE IN VIA TRANSATTIVA DI CONCORDAMENTO INDENNITÀ E RELATIVE SPESE LEGALI RIGUARDANTE L'ESPROPRIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA DITTA BELLUARDO/GIALLONGO ACQUISITI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA SANTANGELO.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **aprile** in Rosolini, nella Residenza Municipale di via Roma, 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

CALVO CORRADO	**SINDACO**	**P**
LISTRO FRANCESCO	**ASSESSORE**	**P**
DI Stefano Corrado	**ASSESSORE**	**P**
GIALLONGO GIORGIA	**ASSESSORE**	**A**
FLORIDDIA MICHELE	**ASSESSORE**	**P**

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

Albino Maria

Il Presidente Sig. **CALVO CORRADO -** riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

PREMESSO:

- che con delibere di G.C. n. 183 del 17/10/2007 e n. 74 del 30/03/2009 veniva approvato il progetto per la esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione della via Santangelo, tratto da via Comiso a via Lentini, lotto da via Licata a via Lentini e dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
- che con ordinanza n. 65 del 14/05/2009 veniva determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari delle aree inserite nel piano particellare di esproprio;
- che con ordinanza n. 98 del 30/07/2009 veniva disposta la occupazione delle aree che veniva eseguita in data 03/09/2009;
- che avverso la indennità di espropriazione proponevano giudizio di opposizione alla stima i Sigg. Belluardo Salvatrice, Giallongo Katia e Belluardo Paolo, chiedendone la determinazione giudiziale, in relazione anche alla indennità di occupazione legittima, sugli immobili di loro comproprietà, distinti in catasto al foglio 31, particelle ex 139 oggi 3204 e ex 288 oggi 3208 (causa. iscritta al n. 961/2010 R.G. della Corte di Appello di Catania);
- che in relazione al fabbricato, insistente nella particella 3204 (ex 139), il valore indicato nel piano particellare di esproprio è pari ad € 250,00 al mq.;
- che in relazione alla cisterna, insistente nella particella 3208 (ex 288), il valore indicato nel piano particellare di esproprio è pari ad € 3.000,00;
- che con ordinanza n. 161 del 29/11/2011 questo Ente ha proceduto all'esproprio delle suddette aree;
- che l'Ente si costituiva regolarmente in giudizio;
- che la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1007 datata 17/05/2013, resa nella causa iscritta la n. 961/2001 R.G. della Corte di Appello di Catania, ha determinato in complessivi € 6.750,00 la indennità di occupazione dei sopra descritti immobili sulla base di una indennità di espropriazione determinata, in via virtuale, nella misura complessiva di € 36.000,00.

PREMESSO ALTRESÌ:

- che con deliberazione di G.C. n. 267 del 14/12/2011 veniva approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione della via Santangelo, dalla via Comiso alla via Licata, e di un tratto della via Enna;
- che con ordinanza n. 29 del 06/03/2012 veniva determinata, in via provvisoria, l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari delle aree inserite nel piano particellare di esproprio, ed inoltre veniva disposta la occupazione delle aree che veniva eseguita in data 20/03/2012;
- che in ordine alla determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione dell'immobile distinto in catasto al foglio 31, particella 3308 (ex 3203) è pendente avanti alla Corte di Appello di Catania il giudizio di opposizione alla stima nei confronti dei Sigg. Belluardo Maria, Belluardo Paolo, Belluardo Salvatrice e Giallongo Katia, cause riunite iscritte ai nn. 1229/2013 e 351/2015 R.G. della Corte di Appello di Catania.
- che i Sigg. Belluardo Salvatrice, Giallongo Katia e Belluardo Paolo si sono costituiti nel predetto giudizio;
- che con ordinanza n. 1 del 26/02/2015 questo Ente ha proceduto all'esproprio delle aree di cui trattasi.

VISTO l'allegato "*Verbale di Concordamento Indennità*", redatto in data 06/04/2017, in cui contenuto si intende qui integralmente riportato, con il quale:

- le Sigg.re Belluardo Salvatrice e Giallongo Katia, in relazione ai contenziosi sopra richiamati, si sono dichiarati disponibili a concordare con l'Ente la indennità di espropriazione nella misura di € 265,00 al mq. per il fabbricato rurale, € 50,00 al mq. per le aree di pertinenza ed € 3.000,00 a corpo per la cisterna, oltre indennità di occupazione nella misura di legge pari ad 1/12 annuo della indennità di espropriazione;
- che applicando gli importi unitari precitati è stata calcolata un'indennità di espropriazione, in via virtuale, per tutti gli immobili espropriati nella misura complessiva di € 34.900,70 come meglio specificata nel prospetto denominato *Allegato "A"*, in relazione alle seguenti cause: Causa n. 961/2010 R.G. Corte di Appello di Catania definita con sentenza n. 1007/2013 e Cause Riunite nn. 1229/2013 e 351/2015 R.G. Corte di Appello di Catania tutt'ora pendenti;
- si da atto che, oltre alle Sigg.re Belluardo Salvatrice e Giallongo Katia, risulta essere comproprietaria indivisi dei su descritti immobili anche la signora Belluardo Maria la quale non si è costituita nelle cause precitate e pertanto non facente parte dell'accordo in argomento;
- per le quote spettanti ai ricorrenti, vengono determinate e concordate le indennità di espropriazione e di occupazione ammontanti complessivamente in € 29.083,09 come meglio indicato nella tabella denominata *Allegato "B"*;
- si da atto che le spese legali relative alla causa iscritta al n. 961/2010 R.G. della Corte di Appello di Catania ammontano complessivamente ad € 4.291,49;
- si da atto che resta a carico del Comune di Rosolini il costo registrazione della sopracitata sentenza n. 1007/2013, relativa alla suddetta causa, pari ad € 1.506,82;

- le parti si danno reciproco atto che le spese legali inerenti i giudizi riuniti iscritti ai nn. 1229/2013 e 351/2015 R.G. della Corte di Appello di Catania vengono tra di loro totalmente compensate;
- si da atto sono stati autorizzati i propri rispettivi procuratori a desistere da ogni azione giudiziale inerente le predette indennità e ad abbandonare le precitate cause riunite iscritte ai nn. 1229/2013 e 351/2015 R.G.;
- si è dato atto che una parte dell'indennità, delle signore Belluardo Salvatrice e Giallongo Katia, pari a complessivi € 19.61479, risulta già depositata presso la Cassa DD.PP. la quale provvederà direttamente all'accredito delle somme previo provvedimento di svincolo emesso da questo Ente dopo l'acquisizione della documentazione di rito, mentre per la restante somma, pari a complessivi € 9.469,13, le parti hanno dato atto e concordato che verrà pagata e liquidata direttamente da questo Comune;
- si è dato, altresì, reciproco atto che, con separato provvedimento il Comune di Rosolini provvederà alla rifusione in loro favore delle spese giudiziali come liquidate nella suindicata sentenza n. 1007/2013, ammontanti complessivamente ad € 4.291,49 previa produzione della documentazione contabile giustificativa delle spese;
- si è dato reciproco atto che ogni pendenza inerente i su descritti immobili espropriati, viene fra i medesimi definita in via transattiva, prestandosi, pertanto, reciproco consenso e accettazione alla rinuncia di ogni loro diritto e/o azione legale a qualunque titolo vantata e/o vantabile.

VISTA l'urgenza per l'approvazione dei succitato verbale di accordo, che dovrà avvenire entro la data prossima di udienza fissata per il 12/04/2017.

VISTO che il suddetto verbale di accordo è stato sottoscritto dagli avvocati di parte, sia per conto dei comproprietari che per conto del Comune di Rosolini, per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 68 della L.P..

RITENUTO opportuno, oltreché necessario, provvedere approvazione dell'accordo di che trattasi in quanto ritenuto conveniente per l'Ente dall'esito della sopracitata sentenza n. 1007/2013 della Corte di Appello di Catania.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità.

VISTO l'O.R.EE.LL..

SI PROPONE

1°) Di approvare il "*Verbale di Concordamento Indennità*", redatto in data 06/04/2017, in cui contenuto si intende qui integralmente riportato, con il quale, per ciascuno degli immobili sopra descritti e per le quote spettanti ai comproprietari ricorrenti, vengono determinate e concordate le indennità di espropriazione e di occupazione nonchè stabilite le spese legali da porre a carico del Comune di Rosolini.

2°) Di prendere atto che a seguito dell'accordo in argomento, per la definizione del contenzioso con la ditta BELLUARDO SALVATRICE, c.f. BLL SVT 53A49 H574K nata a Rosolini (SR) il 09/01/1953 ed ivi residente in via Lentini n. 42 che interviene, oltre che per se medesima, anche nella qualità di erede universale di Belluardo Paolo c.f. BLL PLA 22T15 G267Z nato a Palazzolo Acreide (SR) il 15/12/1922 e deceduto a Rosolini (SR) il 05/03/1914, e GIALLONGO KATIA, c.f. GLL KTA 79S44 F258J nata a Modica (RG) il 04/11/1979 residente a Rosolini (SR) in via Lentini n. 42, in relazione alla causa n. 961/2010 R.G. Corte di Appello di Catania definita con sentenza n. 1007/2013 e alle cause riunite nn. 1229/2013 e 351/2015 R.G. Corte di Appello di Catania tutt'ora pendenti, le spese a carico del Comune di Rosolini sono riepilogate nel prospetto che segue:

Per indennità di esproprio e di occupazione	*€ 29.083,92*
A detrarre la somma già depositata alla Cassa DD.PP.	*€ 19.614,79*
Restano da liquidare per indennità di esproprio e di occupazione	€ 9.469,13
Spese legali causa n. 961/2010	€ 4.291,49
Costo registrazione sentenza n. 1007/2013	€ 1.506,82

3°) Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati l'espletamento degli atti gestionali per dare esecutività all'accordo argomentato.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, lì 10-04-2017 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Mingo Corrado

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, lì 10-04-2017 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

F.to Lorefice Carmelo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/200

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTO il bilancio Comunale;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l'art. 16 di detta legge;
VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to CALVO
CORRADO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to LISTRO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Albino Maria

==========

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 11-04-2017 al 26-04-2017 con n._____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

_____

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 11-04-17 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

Rosolini, lì 27-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal al a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, lì 11-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Albino Maria